Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001

- PROCEDURA DI *WHISTLEBLOWING* -

Versione del 25 novembre 2025

Premessa

Il presente documento, quale parte generale del Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo (di seguito, **"Modello" o "MOGC")** implementato dalla Fondazione Anffas Salerno Giovanni Caressa Onlus (di seguito, **"Fondazione"** o "**Ente**"), è stato letto, discusso ed adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data 25 novembre 2025, è debitamente sottoscritto in originale ed è pubblicato, unitamente alla Parte Generale, al Codice Etico e di Condotta ed ai Principi Comportamentali, sul sito web della Fondazione.

La stessa procedura annulla e sostituisce la precedente in uso alla Fondazione, adottata in adempimento degli obblighi di legge, vigenti prima dell'adozione del MOGC di cui essa è parte ed elemento cardine dell'attuazione del Modello medesimo.

Definizioni

Nell'ottica di garantire una più agevole lettura del testo, si offrono preliminarmente le definizioni che saranno utilizzate nel prosieguo:

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte dal Personale dell'Ente o da Terzi nell'ambito dei rapporti giuridici da questi instaurati con dell'Ente/Fondazione.

Destinatari: i soggetti apicali dell'Ente, i componenti degli organi sociali, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, i dipendenti, gli ex dipendenti e i candidati a posizioni lavorative, i soci, i clienti nonché - a titolo non esaustivo - i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i consulenti, i collaboratori nello svolgimento della propria attività lavorativa che sono in possesso di Informazioni su violazioni come definite nella presente Procedura.

Rientrano, altresì, tra i Destinatari, i soggetti fisici e giuridici, non ricompresi nelle precedenti categorie ma ai quali si applicano le misure di protezione previste dalla presente Procedura.

Quanto previsto nel presente documento si applica anche alle Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente Procedura

Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica qualora ricorra una delle seguenti condizioni: **i)** ha già effettuato una Segnalazione sia interna sia esterna, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle Segnalazioni; **ii)** ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; **iii)** ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Facilitatore: la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e che opera nel medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Gestore: il soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione, che può essere, alternativamente, una persona interna all'amministrazione, un ufficio dell'amministrazione con personale dedicato, anche se non in via esclusiva, un soggetto esterno, organi di *internal audit*, l'Organismo di vigilanza, ecc.

Informazioni: informazioni, adeguatamente circostanziate, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni di norme che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente, conseguenti a comportamenti, atti od omissioni, realizzatisi o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere realizzati nonché elementi riguardanti condotte, anche omissive, volte ad occultare tali violazioni. Rientrano anche le informazioni su violazioni acquisite nell'ambito di un rapporto giuridico non ancora iniziato o nel frattempo terminato, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo, compreso il periodo di prova, oppure nella fase selettiva o precontrattuale;

MOGC: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;

Organismo di Vigilanza: l'Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri d'iniziativa e controllo cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del MOGC e di curarne l'aggiornamento.

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione effettuata tramite il canale interno o esterno, denuncia o Divulgazione pubblica, come soggetto a cui la violazione è attribuita o comunque, riferibile.

Personale: coloro che intrattengono con l'Ente un rapporto di lavoro subordinato o di prestazione occasionale nonché i componenti degli organi sociali e dell'Organismo di Vigilanza.

Segnalante: la persona che effettua una Segnalazione tramite il canale di Segnalazione interno o esterno, denuncia o Divulgazione pubblica.

Segnalazione: la comunicazione, scritta o orale, di informazioni riferibili al Personale o a Terzi su violazioni di leggi e regolamenti specificate dall'art. 2, c. 1, lett. a del d.lgs. n. 24/2023 e/o del Codice Etico e di Condotta e/o del Modello Organizzativo 231 e/o del sistema di regole e procedure adottate dall'Ente, le quali violazioni si sostanzino in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente.

Segnalazione circostanziata: Segnalazione in cui le informazioni/asserzioni sono caratterizzate da un grado di dettaglio sufficiente, almeno astrattamente, a far emergere circostanze e fatti precisi e concordanti e relazionate a contesti determinati, nonché a consentire di identificare elementi utili ai fini della verifica della fondatezza della Segnalazione stessa (ad esempio, elementi che consentono di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati, il contesto, il luogo e il periodo temporale delle circostanze segnalate, valore, cause e finalità delle condotte, anomalie relative al sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.). Nell'ambito delle Segnalazioni circostanziate si distinguono le informazioni/asserzioni: **i)** "verificabili", qualora in base ai contenuti della Segnalazione sia possibile in concreto svolgere verifiche in ambito aziendale sulla fondatezza; **ii)** "non verificabili", qualora sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, non risulta possibile svolgere verifiche sulla fondatezza della Segnalazione.

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal Segnalante tramite il canale di segnalazione esterno attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023, il Segnalante può effettuare una Segnalazione esterna qualora ricorra una delle seguenti condizioni: **i)** non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme; **ii)**

ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; **iii)** ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero determinerebbe condotte ritorsive; **iv)** ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, di Informazioni sulle violazioni effettuata dal Segnalante tramite il canale interno appositamente predisposto dall'Ente.

Terzi: le persone fisiche o giuridiche, diverse dal Personale, che intrattengono, a vario titolo, rapporti di lavoro, di collaborazione con l'Ente/Fondazione, ivi compresi - a titolo non esaustivo - i clienti, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i lavoratori autonomi o titolari di rapporti di collaborazione, i liberi professionisti, i consulenti, gli agenti e intermediari, i volontari e tirocinanti (retribuiti o non retribuiti), ovvero chiunque sia legittimo portatore di interesse nei confronti dell'attività aziendale dell'Ente.

Procedura

La presente procedura di *whistleblowing* (di seguito, "**Procedura**") ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni su informazioni, adeguatamente circostanziate, relative a violazioni di leggi e regolamenti, del Codice Etico dell'Ente, del MOGC adottato, nonché del sistema di regole e procedure vigenti all'interno dell'Ente, inteso quale soggetto giuridico che detiene e adotta la Procedura.

La Procedura è anche finalizzata a dare attuazione al d.lgs. n. 231/2001 ed al d.lgs. n. 24/2023, il quale recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante "*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. disciplina Whistleblowing)*".

Per quanto non espressamente indicato dalla presente Procedura resta integralmente applicabile quanto previsto dal suddetto. d.lgs. n. 24/2023, il quale riconosce e definisce, per sintesi:

- un regime di tutela verso specifiche categorie di soggetti che segnalano informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente;
- misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, a tutela del Segnalante nonché dei Facilitatori, dei colleghi e dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al Segnalante;
- l'istituzione di canali di segnalazione interni all'Ente per la trasmissione di Segnalazioni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta e/o comunque menzionata nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- oltre alla facoltà di sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023) di effettuare Segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nonché di effettuare Divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Scopo e campo di applicazione

La Procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni, compresa l'archiviazione e la successiva cancellazione sia delle Segnalazioni sia della documentazione ad esse correlata, con le modalità indicate nel presente documento.

Sono escluse dal perimetro di applicazione della Procedura le Segnalazioni inerenti a:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che siano collegate o riferibili alla violazione di norme o di regole/procedure interne;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o nazionali, come indicati nell'art. 1, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 24/2023 (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente);
- fatti o circostanze rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di informazioni classificate, segreto forense o medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, ovvero rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali in materia di procedura penale, di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, nonché in materia di esercizio e tutela del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezioni contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali.

Segnalazione

I Destinatari della Procedura che vengono a conoscenza di Informazioni attinenti alle violazioni suindicate, sono tenuti ad effettuare una Segnalazione attraverso i canali di segnalazione interni di seguito descritti.

Il soggetto deputato alla gestione delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza, istituito all'atto dell'adozione del MOGC, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Qualunque soggetto non competente, laddove riceva una Segnalazione, in qualsiasi forma (orale o scritta), deve trasmetterla tempestivamente, e comunque entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, all'Organismo di Vigilanza, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante (ove noto).

È, altresì, tenuto a trasmettere l'originale della Segnalazione, inclusa eventuale documentazione di supporto, nonché l'evidenza della comunicazione al Segnalante dell'avvenuto inoltro della Segnalazione. Non può trattenere copia dell'originale e deve eliminare eventuali copie in formato digitale, astenendosi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. Lo stesso è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza costituiscono una violazione della Procedura e potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Al fine di dare diligente seguito alle Segnalazioni interne ricevute, l'Ente nell'ottica di poter dare concreta applicazione alla Procedura, potrà istituire una piattaforma informatica *ad hoc* da cui si potrà accedere mediante

accesso al sito web www.anffas.sa.it attraverso cui effettuare le segnalazioni, idonea a garantire, con rigide modalità tecnico-informatiche e di crittografia, la necessaria riservatezza nelle attività di gestione delle segnalazioni.

In alternativa a tale modalità, è possibile effettuare le segnalazioni attraverso l'indirizzo di posta elettronica appositamente istituito e dedicato (odv@anffas.sa.it), ovvero mediante canale postale tradizionale c/o la Sede della Fondazione, di seguito indicato: Via del Tonnazzo, 83 – 84135 Fuorni (SA).

Le Segnalazioni possono essere effettuate anche in forma orale, attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

In tal caso, previo consenso del Segnalante, il colloquio è documentato a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale, che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, l'O.d.V., al quale è affidata la gestione del canale di segnalazione interna, svolgono le seguenti attività:

a) rilasciano al Segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
b) mantengono le interlocuzioni con il Segnalante e possono richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni;
c) danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
d) forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione;

Inoltre, ove ritenuto utile per gli approfondimenti, può acquisire informazioni dalle Persone coinvolte nella Segnalazione, le quali hanno anche facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o documenti. In tali casi, anche al fine di garantire il diritto di difesa, viene dato avviso alla Persona coinvolta dell'esistenza della Segnalazione, pur garantendo la riservatezza sull'identità del Segnalante e delle altre Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione.

L'O.d.V. può anche avvalersi del supporto e della collaborazione di strutture e funzioni dell'Ente quando, per la natura e la complessità delle verifiche, risulti necessario un loro coinvolgimento, come anche di consulenti esterni, esperti delle tematiche emerse.

Diffusione

La Procedura è accessibile in formato elettronico:

- nella Intranet dell'Ente;
- nel sito internet dell'Ente (www.anffas.sa.it)
- nella bacheca dell'Ente.

Le medesime modalità di diffusione sopra enunciate sono adottate per le revisioni ed integrazioni successive della procedura.

Trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 24/2023 ed in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

La tutela dei dati personali è assicurata oltre che al Segnalante (per le segnalazioni non anonime), al Facilitatore nonché alla Persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

Ai possibili interessati viene resa un'informativa sul trattamento dei dati personali.

In ottemperanza all'art. 13, comma 6, del d.lgs. n. 24/2023, la Fondazione adotta idonee procedure tecniche ed organizzative necessarie a ridurre il rischio per i diritti degli interessati, comprese le misure di sicurezza necessarie a prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle attività conseguenti, l'O.d.V. cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le Segnalazioni ed assicura la conservazione di tutta la correlata documentazione di supporto per il tempo strettamente necessario alla loro definizione, e comunque per non più di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione all'O.d.V.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto.

È in ogni caso fornita informativa *privacy*, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, sub allegato 1 alla Procedura, che ne costituisce parte integrante e sostanziale ("**Allegato 1 – Informativa *privacy***").

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, ~~tale identità~~ non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003.

In due casi espressamente previsti dalla normativa in vigore, per la rivelazione dell'identità del Segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, sarà fornita anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione, ossia **1)** nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare; **2)** nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Inoltre, ai sensi dell'art. 12, c. 3 del d.lgs. n. 24/2023, nell'ambito di un eventuale procedimento penale a carico della persona coinvolta, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

Il soggetto coinvolto nella gestione delle Segnalazioni è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La riservatezza è garantita anche a chi segnala prima dell'inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.

È altresì garantita la riservatezza sull'identità delle Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione, nonché sull'identità e sull'assistenza prestata dai Facilitatori, con le medesime garanzie previste per il Segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti dell'interessato l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte della Fondazione.

Tutela del segnalante

Nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, i quali sono misure consistenti in qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, attuate in ragione della Segnalazione interna o esterna/Divulgazione pubblica/denuncia, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. In caso di procedimenti giudiziari o amministrativi avverso tali misure, si presume la loro natura ritorsiva, essendo a carico di colui che le ha attuate l'onere di provare che tali misure sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia (art. 17 d.lgs. n. 24/2023).

Ai sensi dell'art. 16, c. 1 del d.lgs. n. 24/2023, le tutele del segnalante di cui al capo III (sopra riportate) sono garantite solo nel caso in cui:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1 del succitato decreto legislativo;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal capo II de succitato decreto legislativo.

Qualora sia accertato che il segnalante, al momento della segnalazione, ha fornito, con dolo o colpa grave, informazioni errate o fuorvianti che ingiustamente ledono la reputazione o l'onore della persona coinvolta, il segnalante stesso sarà assoggetto a procedimento disciplinare e, in ipotesi di accertamento definitivo di responsabilità, a sanzione graduata in ragione della gravità del comportamento assunto, anche tenuto conto del codice disciplinare adottato dall'Ente, anche in conformità a quanto indicato nel MOGC.

La protezione è garantita anche al Segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del d.lgs. n. 24/2023 e sono estese anche a:

- le categorie di Segnalanti che non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo e/o soggettivo previsto dal d.lgs. n. 24/2023;
- i Facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione, a fronte della Segnalazione effettuata, ed in ragione di essa, può procedere ad una comunicazione esterna dell'accadimento, da inoltrarsi all'ANAC, nelle modalità suindicate.

In un'ottica di dare impulso alla Procedura, si offre in allegato modello che potrà essere utilizzato per segnalazioni interne per iscritto, anche in forma anonima, sub allegato 1 alla presente ("***Allegato 2 – Modello***").

Salerno, 25 novembre 2025

Il Consiglio di Amministrazione

Allegato 1 – *Informativa privacy*

PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

- Informativa privacy -

La Fondazione, nella qualità di Titolare del trattamento ai sensi del GDPR 2016/679 rende noto che i Suoi dati personali acquisiti mediante la presente segnalazione saranno trattati esclusivamente per finalità connesse al rispetto degli obblighi derivanti dal d.lgs. 231/2001 e dal D.lgs. n. 24/2023.

Riconosciuta la legittimità anche di segnalazioni "anonime", il conferimento dei suoi dati appare facoltativo ed un suo rifiuto in tal senso non comporterà nessuna conseguenza circa la validità dell'operato dell'OdV.

È da considerare, inoltre, che i dati forniti devono essere pertinenti rispetto alle finalità della segnalazione, cosicché il suddetto OdV sarà libero di non dare seguito alle segnalazioni riguardanti condotte o soggetti estranei agli obblighi derivanti dalle disposizioni normative suindicate.

Salvo l'espletamento di obblighi derivanti dalla legge, i dati personali da forniti non avranno alcun ambito di comunicazione e diffusione.

Si informa il Segnalante che - ai sensi dell'art. 12, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 24/2023 – potrà essere richiesto espresso consenso al trattamento dei dati personali, da parte dell'Ente, con specifico riferimento all'eventuale esigenza – conseguente a precipui obblighi di legge cui la Fondazione è sottoposta – di rivelare l'identità del Segnalante medesimo nell'ambito dei procedimenti disciplinari che scaturiscano dalla Segnalazione per favorirne l'espletamento o laddove la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui è attribuita la segnalazione o comunque nella stessa menzionato. L'eventuale diniego, da parte del Segnalante, a prestare il succitato espresso consenso alla rilevazione della propria identità, non comporterà alcuna conseguenza negativa per il medesimo, potendo soltanto determinare, eventualmente, la non utilizzabilità della segnalazione per procedimenti disciplinari a carico della persona coinvolta.

Ai sensi del GDPR 2016/679, Lei potrà esercitare in ogni caso i seguenti diritti:

- ottenere informazioni circa l'origine dei Suoi dati nonché delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili nonché dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati;
- ottenere l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione delle operazioni che sono state portate a conoscenza di terzi, anche per quanto riguarda il loro contenuto o di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per l'esercizio dei succitati diritti, Lei potrà rivolgersi direttamente all'organismo denominato O.d.V., designato dal Titolare quale soggetto autorizzato al trattamento, tramite casella di posta elettronica odv@anffas.sa.it, o tramite posta ordinaria all'attenzione del suindicato soggetto, presso la sede della Fondazione, al seguente indirizzo Via del Tonnazzo, 83 – 84131 Fuorni (SA).

Salerno, 25 novembre 2025

Letta l'informativa che precede, nell'ottica di consentire all'Ente l'utilizzo dei dati personali del Segnalante, entro i limiti di quanto strettamente necessario all'attivazione di procedimento disciplinare che dovesse scaturire dalla Segnalazione, ove ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, commi 5 e 6 del D.lgs. n. 24/2023 detto utilizzo risulti necessario per consentire all'incolpato o al soggetto comunque menzionato il proprio diritto di difesa, il Segnalante medesimo:

[ ] presta informato e libero ed informato consenso al trattamento dei propri dati personali

[ ] nega il consenso

[Nome e titolo del firmatario]

Allegato 2 – *Modello*

PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

- Modello di segnalazione -

DATI DEL SEGNALANTE

Incarico (Ruolo) di servizio attuale: _____

Qualifica servizio attuale: _____

Codice Fiscale: _____

Cognome e Nome del segnalante: _____

Email: _____ Telefono: _____

Unità Organizzativa: _____

Incarico (Ruolo) di servizio all'epoca del fatto segnalato: _____

Qualifica servizio all'epoca del fatto segnalato: _____

Unità Organizzativa: _____

Se la segnalazione è già stata effettuata ad altri soggetti compilare la seguente tabella:

| Soggetto della segnalazione | Data della segnalazione | Esito della segnalazione |

|_____|_____|_____|

|_____|_____|_____|

|_____|_____|_____|

|_____|_____|_____|

|_____|_____|_____|

|_____|_____|_____|

Se no, specificare i motivi per cui la segnalazione non è stata rivolta ad altri soggetti:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

DATI E INFORMAZIONI SEGNALAZIONE CONDOTTA ILLECITA

Fondazione in cui si è verificato il fatto: _____

Periodo in cui si è verificato il fatto: _____

Data in cui si è verificato il fatto: _____

Luogo fisico in cui si è verificato il fatto: _____

Soggetto che ha commesso il fatto: Nome, Cognome, Qualifica (possono essere inseriti più nomi):

_____

_____

Eventuali soggetti privati coinvolti:

_____

Eventuali imprese coinvolte:

_____

Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto:

_____

_____

_____

_____

Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, qualifica, recapiti):

_____

_____

Area a cui può essere riferito il fatto: _____

Se 'Altro', specificare _____

Settore cui può essere riferito il fatto: _____

Se 'Altro', specificare: _____

Descrizione del fatto:

La condotta è illecita perché:

_____

_____

Se 'Altro', specificare

_____

_____

Allegare al presente modulo la copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000.

Luogo _____ - data _____

Firma

(se non anomino)